

Regolamento per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)

Approvato dall'Assemblea dei soci di Tecnostruttura l'11 febbraio 2021

Integrato con le previsioni del D.Lgs. 231/2001 e approvato con Determina n. 542.AM.GU del 21 marzo 2022

Modificato con Determina n. 1961.AM.GU del 27 ottobre 2022

Modificato con Determina n. 1593.AM.GU del 27 novembre 2023

Indice

Oggetto e Finalità del Regolamento.....	3
Ambito soggettivo delle previsioni normative: Destinatari e Soggetti che possono effettuare le segnalazioni.....	3
Ambito oggettivo delle previsioni: cosa si può segnalare	4
Misure di protezione.....	5
Altri soggetti a cui si applicano le misure di tutela.....	7
Perdita delle tutele	7
Sanzioni applicabili da Anac	7
Segnalazioni anonime	8
Come fare la segnalazione	8
Canali di segnalazione.....	8
Canale di segnalazione interno a Tecnostruttura	8
Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione.....	9
Contenuto della segnalazione	9
Modalità di segnalazione	9
Gestione delle segnalazioni	10
Azioni conseguenti	12
Conservazione e distruzione dei documenti relativi alla segnalazione	12
Canale di segnalazione esterna all'ANAC.....	12
Divulgazioni pubbliche.....	13
Denuncia all'Autorità giudiziaria	13

Oggetto e Finalità del Regolamento

Il c.d. “*whistleblowing*” rappresenta un valido strumento di contrasto a condotte, non necessariamente aventi rilevanza penale, che costituiscono un grave *vulnus* nelle amministrazioni - pubbliche e private - consentendo di prevenire o far emergere violazioni all’interno delle organizzazioni stesse e, più in generale, favorire una cultura della legalità e della trasparenza.

Il *whistleblower* (o segnalante) è la persona che segnala, divulga, o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il presente Regolamento si prefigge dunque lo scopo di fornire una corretta e chiara informazione sul sistema, messo in atto da Tecnostruttura, per la segnalazione, accertamento e gestione di sospette o presunte violazioni, salvaguardando nel contempo l’identità del segnalante e le sue condizioni lavorative, nonché la natura confidenziale delle informazioni comunicate.

L’aggiornamento del *Regolamento per la segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)* di Tecnostruttura, si è reso necessario a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che ha modificato la normativa precedente.

Il D.Lgs. 24/2023, infatti, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, facilitando in tal modo l’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Ai fini dell’aggiornamento, è stata altresì analizzata la documentazione ANAC, in particolare la Delibera 311 del 12 luglio 2023 “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, che fornisce le indicazioni e i principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli di organizzativi interni.

Alla luce della nuova disciplina, sia il PTPCT di Tecnostruttura sia il MOG redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché qualsivoglia altro atto interno (procedura, linea guida, ecc.) ivi richiamati, si considerano adeguati e aggiornati sulla base delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, operando il pertinente rinvio.

Ambito soggettivo delle previsioni normative: Destinatari e Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Ai sensi degli artt. 1-3 del D.Lgs. 24/2023, i destinatari della disciplina normativa del *whistleblowing* sono i soggetti del settore pubblico e del settore privato, i quali sono tenuti a garantire le tutele istituire i canali interni di segnalazione.

Il settore pubblico comprende:

- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
- le autorità amministrative indipendenti;
- gli enti pubblici economici;
- organismi di diritto pubblico
- i concessionari di pubblico servizio
- Gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del c.c., ossia enti che rivestono forma “societaria” o altri enti, ad esempio associazioni o fondazioni. In particolare:
 - società a controllo pubblico (art. 2, co. 1, lett. m, Testo Unico 175 del 19 agosto 2016)

- società in house
- altri enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Il settore privato comprende i soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, indipendentemente dal fatto che nell'ultimo anno abbiano raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Sono pertanto legittimate a segnalare le persone che operano, in qualità di:

- dipendenti dei soggetti pubblici (come sopra elencati);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, sia del settore pubblico che privato
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Nel contesto lavorativo di Tecnostruttura, tutto quanto previsto nel presente Regolamento si applica a coloro che rientrano nelle definizioni sopra indicate, ivi compresi lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, ed effettuino segnalazioni riguardanti l'attività dell'Associazione.

I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dalla normativa, in **presenza di una delle seguenti situazioni:**

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con Tecnostruttura, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con Tecnostruttura;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con Tecnostruttura, se con la segnalazione si fa riferimento a informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Il nesso con le funzioni lavorative si ravvisa nella misura in cui le condotte segnalate consistono in fatti appresi in virtù della posizione ricoperta, ma anche quando derivano da notizie acquisite anche in maniera casuale, in occasione o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative.

Ambito oggettivo delle previsioni: cosa si può segnalare

La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, **ledendo l'interesse pubblico o l'integrità di Tecnostruttura con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.**

Si tratta, secondo il citato decreto, di **comportamenti, atti od omissioni** che consistono in:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001** o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti. Potranno quindi essere oggetto di segnalazione il compimento (o il tentato compimento), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, le condotte poste in essere in violazione dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Modello, il mancato rispetto dei regolamenti o delle procedure operative richiamate dal Modello, nonché tutti quei comportamenti che, pur non assumendo ancora rilevanza penale, sono prodromici alla commissione di

reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero sintomatici della volontà di eludere o comunque di violare il Modello, il Codice etico o i protocolli preventivi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: il riconoscimento di compensi a collaboratori o consulenti in assenza di un incarico formale; la ricezione o la sollecitazione di omaggi, regali o elargizioni di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; l'installazione di software sul pc aziendale in assenza di regolare licenza d'uso; la mancata formazione in materia di sicurezza sul lavoro; ecc.;

- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali** relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;**
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, che compromettono la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione**, nei settori di cui all'art. 2, c. 1, lett a) n. 6) del D.Lgs. 24/2023, di cui ai tre punti precedenti.

In linea generale, la segnalazione è ispirata a un **principio di ragionevolezza**; **al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere** e rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità di Tecnostruttura;
- **le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** (Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- **le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non rientrano nel campo di applicazione e pertanto non potranno essere esaminate le segnalazioni fatte sulla base delle "voci correnti" e lamenti di carattere personale del segnalante.

Qualunque segnalazione concernente fatti o azioni che esulano dall'attività di Tecnostruttura non sarà presa in carico, ma verrà eventualmente indirizzata agli enti competenti, senza tuttavia che ciò costituisca un onere di Tecnostruttura.

Misure di protezione

Al segnalante e agli altri soggetti previsti (cfr. infra paragrafo dedicato) si applicano **le misure di protezione stabilite dal D.Lgs. 24/2023 quando ricorrono le condizioni generali sopra riportate** (al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal decreto; la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste). I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. **Le misure di protezione sono le seguenti.**

1. Tutela della riservatezza dell'identità

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'**identità della persona segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La **protezione riguarda** non solo il nominativo del segnalante ma **anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante**.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La **segnalazione è sottratta al diritto di accesso** di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/1990 (non può essere dunque oggetto di visione né di estrazione di copia, c.d. accesso documentale), nonché dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico "generalizzato").

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: l'art. 12. c. 8, infatti, stabilisce anche la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2. Divieto di ritorsioni

A norma dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, **qualsiasi misura di ritorsione è vietata**.

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, la normativa esplicita talune fattispecie di ritorsione quali:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In base all'art. 19 del citato Decreto, **la competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni** da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela nel settore pubblico e nel settore privato è **dell'ANAC**, alle cui indicazioni e approfondimenti si rinvia (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Si sottolinea che **deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica**, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. **È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi** dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

3. Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco enti Terzo settore

Sono previste misure di sostegno che consistono in **informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni** offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'**ANAC** l'elenco degli **enti del Terzo settore** che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al D.Lgs. 117/2017. L'Elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato **convenzioni** con **ANAC** è visionabile sul sito di quest'ultimo (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p8>)

Altri soggetti a cui si applicano le misure di tutela

Le **misure di protezione si applicano anche ad altri soggetti**, ovvero:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Perdita delle tutele

Le **tutele non sono garantite quando è accertata**, anche con sentenza di primo grado, **la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; **in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare**.

Sanzioni applicabili da Anac

L'art. 21 del d.lgs. 24/2023 prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC** nei confronti dei soggetti del settore pubblico e privato che commettano violazioni degli obblighi previsti nel medesimo Decreto.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Ritorsioni	Da 10.000 a 50.000 €
Ostacolo alla segnalazione (o tentativo)	Da 10.000 a 50.000 €
Violazione dell'obbligo di riservatezza	Da 10.000 a 50.000 €
Omessa istituzione dei canali di segnalazione	Da 10.000 a 50.000 €
Omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto	Da 10.000 a 50.000 €
Omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute	Da 10.000 a 50.000 €
Accertamento, anche con sentenza di primo grado della responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria	Da 500 a 2.500 €



Segnalazioni anonime

Le **segnalazioni anonime**, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Pertanto, è possibile effettuare la segnalazione anche in modalità anonima, tuttavia senza le tutele previste per il *whistleblower* dal D.Lgs. 24/2023.

Si applicano le misure di protezione solo se il segnalante anonimo successivamente viene identificato e subisce ritorsioni.

Come fare la segnalazione

Si descrivono di seguito le **modalità e la procedura per le segnalazioni**.

Canali di segnalazione

La normativa ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, ovvero:

1. Canale interno;
2. Canale esterno presso ANAC;
3. Divulgazione pubblica;
4. Denuncia all'Autorità giudiziaria.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa, le segnalazioni **devono essere presentate attraverso il canale interno a Tecnostruttura**, in quanto rappresenta il canale più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Infatti, **solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC e alla divulgazione pubblica**. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

Sul **sito istituzionale di Tecnostruttura, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione"** vengono fornite le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC, comprensive della chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Canale di segnalazione interno a Tecnostruttura

Tecnostruttura ha istituito il proprio canale interno di gestione delle segnalazioni, il quale garantisce, con diverse modalità, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;

- della persona coinvolta;
- della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

Il canale interno opera secondo diverse modalità di seguito descritte.

Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione

La **gestione** del canale di segnalazione interno è affidato al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) pro-tempore di Tecnostruttura**, che può avvalersi di personale interno debitamente e specificamente formato in materia.

Nel caso in cui l'illecito rientri tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 o in caso di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), il RPCT provvederà per competenza a comunicare le relative segnalazioni all'OdV.

Tali soggetti sono autorizzati al trattamento dei dati personali riportati nelle segnalazioni, quali incaricati di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Contenuto della segnalazione

Sintetizzando le informazioni già riportate nei precedenti paragrafi, le **segnalazioni hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni** di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea **commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse** ledendo l'interesse pubblico o l'integrità di Tecnostruttura con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico come precedentemente definito.

Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La **segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni** che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni **devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente.**

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

La **segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante**, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con Tecnostruttura; restano ferme anche altre esclusioni previste dal Decreto, nonché l'esclusione dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele della segnalazione presentata al superiore gerarchico, o le segnalazioni attinenti ad altre Amministrazioni.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in **forma scritta o in forma orale**.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, Tecnostruttura ha attivato **una piattaforma online di segnalazione interna** che consente l'invio al RPCT, in modalità protetta e crittografata a completa garanzia della riservatezza, della segnalazione stessa. Si tratta della **piattaforma informatica di WhistleblowingPA**, a cui Tecnostruttura ha aderito, **che rappresenta la modalità scritta in forma digitale preferibile per le segnalazioni**.

Resta inteso che le segnalazioni possono pervenire in forma scritta anche attraverso canali differenti ovvero usando la modalità cartacea.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche **in forma orale** attraverso un incontro diretto con il RPCT, previo appuntamento da concordare e su richiesta del segnalante.

La segnalazione attraverso la piattaforma

L'accesso alla piattaforma è consentito a tutti i soggetti indicati in precedenza nel presente regolamento, che potranno accedervi attraverso l'apposito link indicato nella Sezione "Amministrazione trasparente/Altri

contenuti/Prevenzione della Corruzione”. L’utente dovrà effettuare la segnalazione cliccando sull’apposito pulsante presente nella pagina. Qui verranno richieste una serie di informazioni, che guidano il segnalante nel fornire gli elementi necessari e utili alla trattazione successiva della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o in caso di violazione del MOG o del codice etico, il segnalante, dopo aver indicato il sistema con cui preferisce essere contattato, dovrà spuntare, nella pagina “2 Compila la tua segnalazione”, la prima voce del campo “*Che tipo di illecito vuoi segnalare?*” e specificare all’inizio del campo “*Descrivi in modo sintetico quello che è successo*” che la condotta illecita riguarda la violazione di tali disposizioni.

Al termine del percorso di segnalazione sopra descritto il segnalante riceverà una ricevuta anonima (codice di 16 cifre) valido nel tempo di vita della segnalazione a sistema (12 mesi, rinnovabile a discrezione del ricevente). Con tale codice il segnalante potrà rientrare nella segnalazione, leggere le risposte, dialogare con l’RPCT, a meno che non abbia deciso per altre forme di contatto, e allegare eventuali documenti.

La segnalazione attraverso gli altri canali

La segnalazione, attraverso i canali diversi dalla piattaforma, deve essere indirizzata al RPCT. Qualora la segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dal RPCT e laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione *whistleblowing*” e il soggetto che l’ha ricevuta deve trasmetterla entro 7 giorni dal suo ricevimento al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

In forma scritta

La segnalazione può essere effettuata al RPCT in **forma cartacea compilando lo specifico modulo**, accessibile attraverso l’apposito link indicato nella Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”, da indirizzare al RPCT e recapitare **tramite posta ordinaria (preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento)**. Il ricorso al modulo, seppur non obbligatorio, è altamente raccomandato perché, come nel caso della piattaforma, guida il segnalante a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell’ammissibilità e della successiva trattazione della segnalazione.

Questa modalità richiede l’adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. **È infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:**

1. la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
2. la seconda busta con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa;
3. la terza busta contenente le prime due buste e recante all’esterno la dicitura “riservata personale al RPCT di Tecnostruttura, Via Voltorno 58, 00185 Roma”, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali.

La segnalazione verrà acquisita al protocollo riservato di Tecnostruttura tramite registrazione del solo involucro esterno (terza busta).

Tale modalità, peraltro, non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatizzata.

In forma orale

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 24/2023, **le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, **mediante un incontro diretto che il RPCT fissa entro un termine ragionevole.**

La richiesta di incontro **deve essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo PEC (che riceve e invia anche posta elettronica semplice): segnalazioneilleciti@pec.tecnostruttura.it**, visionabile solo dal RPCT, in quanto è il solo soggetto in possesso dei relativi dati di accesso.

Gestione delle segnalazioni

Non appena ricevute le segnalazioni, il RPCT avvia il lavoro istruttorio.

Il RPCT, infatti, è tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti, in particolare:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi. Esso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

In particolare, per dare corretto seguito, il RPCT effettua, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La **segnalazione è considerata inammissibile**, quindi priva dei requisiti essenziali, in via diretta dal RPCT per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, c. 1, lett. a). A titolo esemplificativo, si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese a ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata (ad es. le segnalazioni concernenti i dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione), ovvero a quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa in tema di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati nel presente Regolamento per la gestione delle segnalazioni;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, **il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower**, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, **vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza** della segnalazione, ne sarà **disposta l'archiviazione con adeguata motivazione**.

Una volta **valutata l'ammissibilità della segnalazione**, come di whistleblowing, **il RPCT avvia l'istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, **in esito alla quale fornisce un riscontro alla persona segnalante**. In tal caso, il RPCT può rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni (Direttore) o enti/istituzioni esterne (OdV, magistratura, ecc.), ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Tecnostruttura oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Associazione ovvero della magistratura.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, **per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato** o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. In particolare, **il "riscontro" deve essere effettuato entro il termine di tre mesi** e può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità

competente per ulteriori indagini. **Il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio**, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

1. All'esito dell'istruttoria **il RPCT redige una relazione**, in cui viene data evidenza:
 - dell'*iter* istruttorio dell'indagine e delle prove raccolte;
 - delle conclusioni dell'istruttoria;
 - delle raccomandazioni e/o azioni da porre in essere per la gestione dell'illecito e per assicurare il non verificarsi nel futuro di ulteriori e similari fatti.

La **relazione viene trasmessa dal RPCT al Direttore**, al fine di permettergli di:

- a) adottare gli eventuali provvedimenti e/o azioni disciplinari necessari;
- b) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, ove necessario.

La relazione è protocollata con i medesimi requisiti di riservatezza già previsti per le segnalazioni.

2. Il RPCT è tenuto a mantenere un registro aggiornato delle segnalazioni arrivate, con indicazione di:
 - ammissibilità o meno della segnalazione;
 - rispetto della tempistica indicata dal D.Lgs. 24/2023 (7 giorni per la comunicazione di ricezione e 3 mesi per la definizione dell'istruttoria);
 - eventuali procedimenti messi in atto da Tecnostruttura;
 - trasferimento all'autorità competente.
3. Si rinvia al Codice di comportamento per le specifiche regole di condotta e per i profili di responsabilità disciplinare nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione della documentazione conferita con la segnalazione.

Azioni conseguenti

Al Direttore spetta la gestione delle fasi successive all'istruttoria del RPCT, tenendo conto che nel caso in cui penda un procedimento penale per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la segnalazione ovvero un procedimento civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave occorre attendere la sentenza di primo grado per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Nell'ipotesi in cui, invece, la segnalazione sia ritenuta fondata:

- vengono adottate dal Direttore le misure adeguate per garantire la prevenzione della commissione di illeciti con riferimento alle specifiche circostanze che hanno dato luogo al precedente;
- vengono irrogate, sempre dal Direttore, le sanzioni previste dal CCNL di riferimento e le sanzioni previste dal Decreto 24/2023 che si dovessero ritenere applicabili.

A tale ultimo fine, viene applicato il procedimento disciplinare previsto dal Codice di comportamento.

Conservazione e distruzione dei documenti relativi alla segnalazione

Anche qualora venga utilizzata la piattaforma i documenti trattati ai fini dell'espletamento delle procedure di segnalazione verranno trattati come segue.

Le segnalazioni e la documentazione sono conservate, ai sensi della all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023, **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale** della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Tutti questi elementi consentiranno l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Tecnostruttura, se necessario.

Come sopra specificato, i documenti e i dati relativi a segnalazioni non rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento (es. lamentele), verranno prontamente distrutti previo accordo con il Direttore.

Canale di segnalazione esterna all'ANAC

Nel caso in cui ricorrano le **condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023** è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

In particolare, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il RPCT sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito.

Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza.

Si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal presente Regolamento, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.